

COMUNE DI MONTAZZOLI

Provincia di Chieti

C.A.P. 66030 – MONTAZZOLI (CH) Piazza Citta' dell'Aquila, n.1 – Tel. 0872 947126 – Fax 0872 947131 – Partita IVA e Codice fiscale: 00254260698 e-mail: comune.montazzoli@gmail.com pec: montazzoli@raccomandata.eu

Prot. n. 3456

Addi, 06/08/2021

ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI RISORSA IDRICA N° 11 /2021

PREMESSO:

CHE che con la stagione estiva si è riproposto il problema della disponibilità della risorsa idrica con carenza nella distribuzione dell'acqua attraverso il servizio del Civico acquedotto;

CHE l'acqua è un bene pubblico indispensabile ma non illimitato per cui nelle circostanze innanzi rappresentata è importante il suo utilizzo sia razionalizzato e regolamentato al fine di garantire la disponibilità per gli usi strettamente necessari al consumo umano;

RICHIAMATO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare:

1. l'art. 98, comma 1° che recita – Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottando le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;

2. l'art. 44, comma 4°, che stabilisce - Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità;

RILEVATO la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente per preservare la risorsa idrica vietando il prelievo dell'acqua potabile dalla rete idrica pubblica per usi non prettamente domestici ed in particolare per:

1. l'irrigazione e innaffiamento di campi, orti, giardini, spazi ed aree privati;

2. il lavaggio di veicoli di qualsiasi genere, cortili, piazze e strade private non legate ad attività economiche, vivai, piantagioni, riempimento di cisterne e/o recipienti.

VISTO l'art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,

ORDINA

dalla data della presente Ordinanza e fino a nuove disposizioni il divieto di prelevare l'acqua potabile dalla fontane pubbliche per tutti gli usi non prettamente domestici e non consone al consumo umano ed in particolare:

1. l'irrigazione e l'innaffiamento di campi, orti, giardini, spazi ed aree privati;

2. il lavaggio di veicoli di qualsiasi genere, cortili, piazze e strade private non legate ad attività economiche, vivai, piantagioni, riempimento di cisterne e/o recipienti con capacità superiore a 10 litri, inoltre,

INVITA

la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare usi impropri, inutili sprechi ;

AVVERTE

Le infrazioni a quanto sopra ordinato saranno punite con una sanzione amministrativa da Euro 25.00 a Euro 500.00, prevista dall'art. 7 bis (Sanzioni amministrative) del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Enti Locali) e denunciati all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

- Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio (Legge 06.12.1971, n. 1034) ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge n. 241 del 07.08.1990 e succ. modifiche ed integrazioni.

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune ed in altri luoghi pubblici.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.



IL SINDACO
(Geom. Felice Novello)

Felice Novello